

# L'AMMISSIONE AL PASSIVO DELL'ENTE LOCALE E LE MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Pordenone, 21 giugno 2017

**Maria Suppa**

*(Avvocato Tributarista - Patrocinante in Cassazione -  
Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)*

*fi*

***L'ammissione al passivo  
fallimentare del Comune***



## La dichiarazione di fallimento - efficacia immediata

- ❑ La sentenza dichiarativa del fallimento (*art. 16, L.F.*)

→ Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza



efficacia **immediata** della sentenza

- dalla data della **pubblicazione** *ex art. 133, 1 co. c.p.c.*, ovvero dalla data di deposito nella cancelleria del tribunale
- ✓ notifica al debitore e annotazione nel r.i.



## La dichiarazione di fallimento – efficacia immediata

- ❑ La sentenza dichiarativa del fallimento (*art. 16, L.F.*)
  - ➔ la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento comporta l'incondizionata prosecuzione della procedura in tutti i suoi aspetti
  - sino alla chiusura
  - ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento (salvo la sospensione della liquidazione dell'attivo, *art. 19 L.F.*)



## La dichiarazione di fallimento – gli effetti

gli effetti immediati della sentenza

debitore fallito

creditori

- lo spossessamento del debitore
  - la sentenza di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e dei rapporti giuridici esistenti a quella data e di quelli che pervengono al fallito durante il fallimento
  
- l'interruzione automatica di tutti i processi in corso e nei quali il fallito era parte (*art.43, L.F.*), fatto salvo l'eventuale giudizio in Cassazione



## La dichiarazione di fallimento – gli effetti

gli effetti immediati della sentenza

debitore fallito

creditori

- nessuna azione esecutiva e cautelare può essere iniziata o  
proseguita sui beni compresi nel fallimento
- sospensione di tutti i contratti e rapporti in essere
- apre il concorso dei creditori nella procedura di ammissione al  
passivo



## La dichiarazione di fallimento – gli effetti

❑ Gli effetti della sentenza nei riguardi dei terzi

→ il fallimento è opponibile ai terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, *art. 16, L.F.*



## La dichiarazione di fallimento – l'impugnazione

❑ *L'impugnazione in c.a. della sentenza dichiarativa del fallimento*

### **il reclamo, art.18 L.F.**

- per il debitore fallito e per gli eredi del debitore fallito  
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza
- per tutti gli altri interessati (creditori del fallito) – no p.m.  
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese
- in mancanza, entro il termine lungo per l'impugnazione ex art.327 c.p.c.



## La dichiarazione di fallimento – l'impugnazione

*sentenza di accoglimento del reclamo*



revoca del fallimento

- permane lo spossessamento del patrimonio
- spese della procedura sino alla revoca del fallimento
- a carico della parte istante, ex art.147, d.p.r. n.115/2002



## La dichiarazione di fallimento – l'impugnazione

*sentenza di rigetto/accoglimento del reclamo*



ricorso in Cassazione, *art. 18, L.F.*

- nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore
- in mancanza, nel termine di 6 mesi (no sospensione feriale) dal deposito della sentenza
- per il resto, il giudizio di legittimità segue le norme di rito ex art. 360 e seg. c.p.c.



## L'accertamento del passivo

- ❑ La sentenza dichiarativa del fallimento (*art. 16, L.F.*)

sentenza di fallimento



- apre il concorso dei creditori sui beni del fallito e impone a chi vuole partecipare alla ripartizione del patrimonio fallimentare, un onere di attivazione individuato nel principio della domanda



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



CURATORE FALLIMENTARE E LEGALE RAPPRESENTANTE



SOTTRAZIONE AL FALLITO DELLA DISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO

(c.d. spossessamento)

•*ex multis*, Cass.ord.n.27277 del 28/12/2016; Cass.ord.n.15749 del 28/07/2016; Cass.ord.n.13814 del 06/07/2016; Cass.ord.20163 del 07/10/2016; Cass.sent.n.9434 del 30/04/2014; Cass.S.U. n.4126 del 15/03/2012



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



IL FALLITO RIMANE COMUNQUE IL SOGGETTO PASSIVO DEL RAPPORTO D' IMPOSTA ED E' PERCIO' MUNITO DI UNA CONCORRENTE LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E RESISTERE, SIA PURE ESERCITABILE SOLO IN CASO DI INERZIA DELLA CURATELA

•*ex multis, Cass.sent.n.2861 del 03/02/2017; Cass.ord.n.27277 del 28/12/2016; Cass.ord.n.15749 del 28/07/2016; Cass.ord.n.13814 del 06/07/2016; Cass.ord.20163 del 07/10/2016; Cass.sent.n.9434 del 30/04/2014*



## LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

➤ il fallimento non comporta la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte (in tutto o in parte) nell'ambito della procedura fallimentare



una volta chiuso il fallimento, infatti, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi



## LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

➤ con la chiusura del fallimento, quindi, il debitore tornato *in bonis* resta debitore sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti dei creditori concorrenti, salvo *l'art.142 L.F.*



*esdebitazione del fallito tornato in bonis persona fisica*

*Cass.S.U. sent.n.24214 e 24215 del 18/11/2011*



## L'ESDEBITAZIONE

esdebitazione, *art.142 L.F.*

- *i presupposti*

- chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo



- *l'esdebitazione non può essere concessa quando non si sia proceduto alla soddisfazione seppur parziale dei creditori concorsuali*

- *né quando si è avuto il soddisfacimento totale*



## esdebitazione

- *i presupposti*
- *è sufficiente l'avvenuto pagamento di una parte dell'intero passivo fallimentare, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice*



- *non è richiesto il pagamento integrale dei crediti muniti di prelazione*
- *né è necessaria una misura minima di soddisfacimento dei crediti concorrenti (privilegiati e chirografari)*



## L'ESDEBITAZIONE

### esdebitazione

- *la procedura*



- *Il soggetto legittimato è solo il fallito persona fisica*
- *il giudice competente è il Tribunale del fallimento*
- *la domanda deve essere proposta entro 1 anno dal decreto di chiusura del fallimento*



## L'ESDEBITAZIONE

### esdebitazione

- *gli effetti*



- esclude la possibilità per i creditori concorsuali non interamente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del debitore già dichiarato fallito

- gli effetti dell'esdebitazione si estendono anche ai creditori concorsuali non insinuati



# L'ESDEBITAZIONE

esdebitazione

- *gli effetti*



- l'esdebitazione non si estende ai crediti sorti dopo l'apertura del fallimento e ai crediti prededucibili



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



➤ l'accertamento dei tributi, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato **non solo al curatore, ma anche al fallito**

➤ la mancata notifica anche al fallito non determina la nullità dell'atto impositivo ma consente al fallito l'impugnazione dello stesso dal momento in cui ne ha conoscenza

• *ex multis*, Cass.sent.n.8034 del 29/03/2017; Cass.sent.n.5392 del 18/03/2016; Cass.ord.25689 del 21/12/2015; Cass.sent.7874 del 17/04/2015



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



➤ la mancata notifica al fallito dell'atto impositivo non consente all'Ente impositore di far valere la pretesa nei suoi confronti una volta tornato *in bonis*

doppio binario

➤ *ex multis*, Cass.sent.n.8034 del 29/03/2017; Cass.sent.n.5392 del 18/03/2016; Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016; Cass.ord.25689 del 21/12/2015; Cass.sent.7874 del 17/04/2015



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



➤ l'accertamento dei tributi, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, ovvero nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, **se notificato solo al fallito e non anche al curatore del fallimento è inefficace nella procedura fallimentare** ma resta valido ed efficace nei confronti del fallito

doppio binario

•ex multis, Cass.sent.n.5392 del 18/03/2016; *Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016*;  
Cass.ord.n.14500 del 10/07/2015; Cass.ord.n.25689 del 21/12/2015; Cass.sent.n.22277 del 26/10/2011



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



il debitore *in bonis*

➤ al fine di consentire all'Ente l'insinuazione al passivo e la partecipazione al concorso, l'accertamento dei tributi notificato al contribuente *in bonis*, **salvo l'intervenuta definitività dello stesso**, deve essere notificato necessariamente al curatore

doppio binario

*ex multis*, Cass.sent.n.2861 del 03/02/2017; Cass.ord.n.6319 del 10/03/2017; Cass.sent.n.26747 del 22/12/2016; Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016; Cass.sent.n.5392 del 18/03/2016; Cass.S.U. 4126 del 15/03/2012



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



fallimento intervenuto in pendenza del termine per impugnare

➤ la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis non è idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di tale termine in quanto il curatore va posto in condizione, per mezzo di notificazione a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori

doppio binario

➤ *ex multis, Cass.sent.26747 del 22/12/2016; Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016*



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



fallimento intervenuto in corso di causa

➤ la sentenza emessa nel contenzioso instaurato dal debitore in bonis, successivamente fallito, nel quale la curatela non è stata parte, non può essere opposta al fallimento e non costituisce, quindi, titolo idoneo per l'insinuazione al passivo

### **doppio binario**

• *ex multis*, Cass.sent.26747 del 22/12/2016; Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016;  
Cass.ord.n.22809 del 28/10/2014



# LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO

## LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NEL FALLIMENTO



avvisi impugnati dal solo fallito

➤ in ipotesi di avvisi notificati separatamente al fallito ed al curatore, con impugnazione solo da parte del primo, l'esito del contenzioso avrà effetti solo nei confronti del fallito tornato in bonis ma non anche nei confronti del fallimento

### **doppio binario**

• *ex multis*, Cass.sent.26747 del 22/12/2016; Cass.sent.n.18002 del 14/09/2016;  
Cass.ord.n.22809 del 28/10/2014



## L'accertamento del passivo – l'avviso ai creditori

❑ L'avviso ai creditori, *art.92, come mod.L.221/2012, L.F.*

→ il curatore compila l'elenco dei creditori

→ **comunica** ai creditori

▪ la comunicazione integra e rende effettiva la conoscibilità della sentenza dichiarativa di fallimento ma non interrompe la prescrizione

▪ la comunicazione ha un contenuto minimo stabilito, ovvero deve indicare

➤ che possono partecipare al concorso

➤ la data fissata per l'adunanza di verifica crediti



## L'accertamento del passivo – l'avviso ai creditori

- ❑ L'avviso ai creditori, *art.92, come mod.L.221/2012, L.F.*
  - il proprio indirizzo pec
  - avvertimento al creditore che le domande e la relativa documentazione devono essere inviate a mezzo pec
  - la comunicazione deve essere tempestivamente inviata a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata
  - ogni altra notizia utile al creditore



## L'accertamento del passivo - l'avviso ai creditori

❑ L'avviso ai creditori, *art.92, come mod.L.221/2012, L.F.*

→ omesso o irrituale invio della comunicazione

➤ l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso da parte del curatore **nn determina alcuna nullità** ma determina una causa di non imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo



## L'accertamento del passivo - l'avviso ai creditori

❑ L'avviso ai creditori, *art.92, come mod.L.221/2012, L.F.*

→ tardivo invio della comunicazione

➤ a differenza dell'omissione, il semplice ritardo nell'invio della comunicazione dell'avviso non è idoneo in quanto tale a determinare la non imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione della domanda, dovendo sussistere l'impossibilità concreta di rispettare il termine di legge



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ La domanda di ammissione al passivo, *art.93, L.F.*



domanda

- la domanda deve essere inviata **almeno trenta giorni prima dell'udienza** fissata per l'esame dello stato passivo (*termine perentorio*)
- la domanda deve essere inviata **a pena di inammissibilità** a mezzo pec (documento informato o copia informatica di documento analogico)



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ La domanda di ammissione al passivo, *art.93, L.F.*
  - ➔ la domanda **deve essere proposta nella forma del ricorso**
  - ➔ non sono ammesse forme equipollenti, in quanto il procedimento di accertamento del passivo è governato da un rito speciale che resta l'unico consentito dalla legge per partecipare al concorso
  - ➔ non è richiesta l'assistenza tecnica



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ Il ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare, *art.93, L.F.*
  - ➔ il ricorso deve contenere
    - l'indicazione specifica della procedura cui si intende partecipare
    - la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo
    - l'esposizione sommaria degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ Il ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare, *art.93, L.F.*
  - ➔ il ricorso deve contenere
    - l'eventuale titolo di prelazione
      - diritto vivente*
    - nel caso di mancata indicazione del titolo di prelazione, il credito deve essere ammesso in chirografo
    - l'indirizzo pec al quale si vuole che siano inviate tutte le comunicazioni, con onere di comunicare gli eventuali mutamenti (*che in mancanza verranno effettuate in cancelleria*)



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ Il ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare, *art.93, L.F.*
  - ➔ il ricorso è inammissibile se manca uno dei requisiti essenziali

### *diritto vivente*

- non è consentito emendare *ex post* il vizio del ricorso
- è consentito riproporre la domanda in via tardiva
- è possibile rinunciare alla domanda



## L'accertamento del passivo – la domanda

- ❑ L'onere probatorio del creditore istante, *art.93, L.F.*
  - ➔ nell'accertamento per verifica crediti, è il creditore che deve fornire la prova del credito vantato, **ex art.2697 c.c.**
  - ➔ i documenti devono essere allegati al ricorso. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale
- *ex multis, Cass.ord.6863 del 16/03/2017*



## L'accertamento del passivo – la domanda

❑ L'onere probatorio del creditore istante, *art.93, L.F.*

➔ i documenti devono essere prodotti con la domanda, a pena d'inammissibilità della stessa, potendo successivamente e sino dell'udienza di verifica crediti solo integrare la documentazione già allegata (*art.95, L.F.*)

- *ex multis, Cass.ord.6863 del 16/03/2017*



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva

❑ Le domande tardive, *art.101, 1 co.,L.F.*

→ quelle presentate oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo ma non oltre quello di (12 o18) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

➤ il termine è perentorio

➤ hanno medesima forma e contenuto delle domande tempestive



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva inammissibile

❑ Le domande tardive inammissibili

→ non sono ammesse

➤ le domande tardive integrative di quelle già svolte in via tempestiva

➤ la domanda tardiva del riconoscimento di un privilegio per un credito già ammesso in chirografo

➤ le domande tardive di crediti già ammessi con riserva



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva ammissibile

❑ Le domande tardive ammissibili

➔ sono, invece, ammesse

➤ le istanze tardive per un credito per il quale era stata presentata domanda tempestiva ritirata, però, prima che il giudice delegato provvedesse o sulla quale il giudice non si è espresso

➤ le domande presentate in via tempestiva ma dichiarate inammissibili per vizi di forma



## L'accertamento del passivo – la domanda supertardiva

❑ Le domande supertardive, *art.101, 4 co.,L.F.*

→ quelle depositate dopo il termine di 12 (o18 mesi) e sino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare

•sono ammesse solo se la parte prova che il ritardo sia dipeso da causa ad essa non imputabile

*ex multis, Cass.10629 del 23/05/2016; Cass.6559 del 05/04/2016;Cass.ord.23878/15*

•è necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda indichi le ragioni del ritardo incolpevole



## L'accertamento del passivo – la domanda supertardiva

❑ Le domande supertardive, *art. 101, 4 co., L.F.*

• l'esame delle condizioni preliminari per l'ammissibilità della domanda supertardiva viene effettuato dal giudice delegato direttamente in sede di udienza per l'ammissione della domanda

→ la domanda super tardiva depositata oltre novanta giorni dalla data in cui è venuto meno l'impedimento per causa non imputabile è inammissibile



## L'accertamento del passivo – la domanda supertardiva

❑ Le domande supertardive, *art. 101, 4 co., L.F.*

• Il termine ultimo di sbarramento è rappresentato dall'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva

- ❑ Le domande tardive, *art.101, L.F.*
  - ➔ il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo particolari ragioni di urgenza
  - ➔ della data di ciascuna udienza, il curatore deve dare avviso a coloro che hanno presentato la domanda tardiva, oltreché agli altri creditori concorrenti che potrebbero avere interesse a opporsi all'ammissione al passivo



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva

- ❑ Le domande tardive, *art.112, L.F.*
  - ➔ la presentazione della domanda tardiva non ha un effetto prenotativo, pertanto, il creditore non matura alcun diritto ad accantonamenti in suo favore
  - ➔ solo dal momento in cui viene reso esecutivo lo stato passivo “supplementare” il creditore diventa concorsuale e può aspirare agli eventuali riparti



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva

❑ Le domande tardive, *art.112, L.F.*

➔ I creditori tardivi **concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione**

intangibilità delle precedenti ripartizioni



➤ nei limiti della disponibilità residua esistente nei riparti cui partecipano

➤ e solo per la percentuale che gli altri creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto



## L'accertamento del passivo – la domanda tardiva

❑ Le domande tardive, *art.112 L.F.*

➔ i creditori tardivi muniti di titolo di prelazione

➔ i creditori tardivi e i supertardivi per causa non imputabile  
**concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro  
ammissione** (*intangibilità delle precedenti ripartizioni*)



diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle  
precedenti ripartizioni



## L'esame delle domande e il progetto di stato passivo

❑ L'esame delle domande, *art.95, 1 co., L.F.*

→ il curatore esamina le domande, rispetto alle quali formula le sue conclusioni

accoglimento della domanda

rigetto della domanda



## L'esame delle domande e il progetto di stato passivo

- ❑ L'esame delle domande, *art.95, 2 co., L.F.*
  
- il curatore predispone il progetto di stato passivo e lo deposita corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo



## L'esame delle domande e il progetto di stato passivo

❑ L'esame delle domande, *art.95, 2 co., L.F.*

→ nello stesso termine, il progetto deve essere trasmesso ai creditori i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore, trasmettendole via pec, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza



## L'esame delle domande e il progetto di stato passivo

- ❑ L'esame delle domande, *art.95, 2 co., L.F.*
  - ➔ la mancata presentazione di osservazioni al curatore non comporta acquiescenza alle sue conclusioni
  - ➔ il creditore può, quindi, produrre documenti e controdedurre direttamente in udienza oralmente



## Il procedimento di verifica crediti – l'udienza

- ❑ L'udienza di esame dello stato passivo, *artt.95 e 96, L.F.*
  
- ➔ l'udienza di verifica crediti si realizza nel contraddittorio delle parti
  
- ➔ oggetto della verifica è il diritto o meno di partecipare al riparto
  
- ➔ il giudice delegato decide su tutte le domande **con decreto succintamente motivato**



## Il procedimento di verifica crediti - l'udienza

- ❑ L'udienza di esame dello stato passivo, *artt.95 e 96, L.F.*
  
- la decisione può essere di accoglimento, di accoglimento parziale, di rigetto, di inammissibilità della domanda
- le domande dichiarate inammissibili possono essere riproposte (tardive), ovvero può essere proposta impugnazione
  
- nel caso di accoglimento parziale o di rigetto della domanda è possibile solo proporre impugnazione



## Il decreto di esecutività dello stato passivo

- ❑ Formazione ed esecutività dello stato passivo, *art. 96, L.F.*
  - ➔ terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato, **in udienza**, forma lo stato passivo e **lo rende esecutivo con decreto** depositato in cancelleria



## Il decreto di esecutività dello stato passivo

- ❑ Formazione ed esecutività dello stato passivo, *art. 96, L.F.*

comunicazione ai creditori, *art.97, L.F.*

→ il curatore ne dà comunicazione a tutti i ricorrenti trasmettendone una copia a mezzo pec e informandoli del diritto di **proporre opposizione** in caso di mancato accoglimento della domanda



## L'ammissione al passivo con riserva

- ❑ L'ammissione al passivo con riserva, *art. 96, L.F.*
  - ➔ i crediti antecedenti al fallimento, ma sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva
  - ➔ i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore
  - ➔ i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, semprechè il curatore decida di coltivare o proseguire il contenzioso



## L'ammissione al passivo con riserva

❑ L'ammissione al passivo con riserva, *art. 96, L.F.*

➔ i crediti tributari vantati dall'Ente impositore nei casi in cui la pretesa non sia definitiva a seguito dell'impugnazione da parte del contribuente dell'atto impositivo con il quale l'Ente ha manifestato la propria pretesa

ex multis, Cass.ord.5574-5573-5572 del 06/03/2017

▪ in tale ipotesi, la riserva viene sciolta o quando sia decorso il termine per l'impugnazione dell'atto o a seguito di sentenza passata in giudicato



## L'ammissione al passivo con riserva – gli effetti

- ❑ Gli effetti dell'ammissione al passivo con riserva, *artt. 113, 113.bis, L.F.*
  - ➔ diritto in sede di riparto, all'accantonamento della quota relativa e il diritto di voto nel concordato fallimentare
  - ➔ quando, poi, si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento con riserva, il giudice delegato su istanza del creditore o del curatore provvede con decreto a sciogliere la riserva, modificando lo stato passivo ed accogliendo definitivamente la domanda di ammissione al passivo



## La natura del credito – l'ordine di riparto

ordine di distribuzione delle somme, *art.111 L.F.*

❑ Crediti ammessi al passivo secondo l'ordine di riparto

➔ i crediti prededucibili\*

➔ i crediti privilegiati (crediti assistiti da pegno, ipoteca, privilegio speciale e privilegio generale)

➔ i crediti chirografari



## La natura del credito – l'ordine di riparto

❑ Crediti prededucibili, *art.111-bis, L.F.*

➔ i crediti prededucibili per capitale e interessi sorti nel corso del fallimento e non contestati per ammontare e collocazione sono soddisfatti al di fuori della procedura di riparto

➤ *ex multis, Cass.ord.7392 del 22/03/2017; Cass.ord.6525 del 14/03/2017  
Cass.ord.280 del 10/01/2017*



## La natura del credito – l'ordine di riparto

❑ Crediti prededucibili ,*art.111-bis, L.F.*

➔ i crediti prededucibili per capitale e interessi sorti nel corso del fallimento e non contestati sono soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

➤ *ex multis, Cass.ord.7392 del 22/03/2017; Cass.ord.6525 del 14/03/2017  
Cass.ord.280 del 10/01/2017*



## La natura del credito – l'ordine di riparto

□ Crediti prededucibili, *art.111-bis, L.F.*

➔ se, invece, il credito è contestato, il pagamento avverrà in sede di riparto

➔ se l'attivo è insufficiente, secondo la valutazione del curatore, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri di

- graduazione (*crediti preded.muniti di prel., chirografari...*)
- proporzionalità (*nella stessa percentuale a tutti i creditori preded...*)



## La natura del credito tributario dell'Ente locale

ordine di riparto, *art. 111, L.F.*

❑ Crediti ammessi al passivo secondo l'ordine di riparto

➔ i crediti privilegiati

➤ I crediti tributari degli Enti locali hanno natura di crediti privilegiati ai sensi e per gli effetti del 4 co.dell'*art.2752 c.c.* – *2778 c.c.*



## La natura del credito – l'ordine di riparto

ordine di riparto, *art. 111, L.F.*

Crediti ammessi al passivo secondo l'ordine di riparto

→ i crediti chirografari

➤ I creditori chirografari potranno concorrere solo sull'eventuale residuo attivo e in caso di incapacienza solo in proporzione all'ammontare del credito ammesso nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*



## La natura del credito – l'ordine di riparto

il concorso tra le varie cause di prelazione, *art. 111-quater*

→ i crediti assistiti da **privilegio generale** hanno diritto di prelazione per capitale, spese e interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare sul quale concorrono in unica graduatoria con i crediti garantiti da **privilegio speciale mobiliare**, secondo il grado **previsto dalla legge**



## La natura del credito – l'ordine di riparto

il concorso tra le varie cause di prelazione, *art.111-quater*

→ i crediti assistiti da pegno, ipoteca e privilegio speciale immobiliare hanno diritto di prelazione per capitale e interessi sul ricavato dalla vendita dei beni vincolati da tale garanzia

non vi è però unicità di graduatoria

- 1) privilegio speciale
- 2) pegno e ipoteca



## La chiusura del fallimento

ripartizione finale dell'attivo, art.118, 3 co.L.F.



chiusura del fallimento

- su istanza del curatore o del debitore o **d'ufficio**

**decreto** motivato del Tribunale in composizione collegiale,  
*art.119 L.F.*



## La chiusura del fallimento

decreto di chiusura del fallimento



efficacia, art.119, 4 co.L.F.

- dal decorso del termine per il reclamo
- ✓ entro dieci giorni dalla notifica/comunicazione al curatore o debitore, ovvero dall'annotaz.r.i. per tutti gli altri



## La chiusura del fallimento

decreto di chiusura del fallimento



efficacia, art.119, 4 co.L.F.

- ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato
- per mancata impugnazione in Cass.(entro 30 gg.) ovvero a seguito di sentenza di Cass.
  
- sino a quando il decreto non passa in giudicato, il fallimento deve considerarsi in una fase di sospensione



## La chiusura del fallimento

gli effetti della chiusura, art.120, L.F.



- *per il fallito*

cessa lo spossessamento e il debitore torna *in bonis*

- *per il fallito società*

la immediata cancellazione della società dal registro delle imprese

l'ente riacquista la propria capacità giuridica solo nel caso di chiusura soddisfattiva del fallimento



## La chiusura del fallimento

gli effetti della chiusura, art.120, 3 co.L.F.



- *per i creditori*

possibilità di esperire le azioni esecutive e cautelari per il recupero di crediti non soddisfatti in sede di riparto, salvo la concessione da parte del Tribunale dell'esdebitazione

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione interrotti dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare



## La chiusura del fallimento

gli effetti della chiusura, art.120, 3 co.L.F.



*per i creditori non ammessi al passivo*

dell'effetto interruttivo della prescrizione **non** può giovare il creditore che non ha presentato la domanda di ammissione al passivo

- viene meno la sospensione degli interessi *ex art.55, L.F.*
- la sospensione non opera per i crediti privilegiati (tributari), *artt.2788 e 2749 c.c.*

*cass.ord.20/03/2017, n.6319*



## *Gli altri casi di chiusura del fallimento – la chiusura anticipata*

### ❑ La chiusura anticipata del fallimento

→ mancanza di domande di ammissione al passivo entro il termine previsto dalla sentenza dichiarativa del fallimento (tempestive e tardive)

→ soddisfazione di tutti i creditori prima del riparto finale



## *Gli altri casi di chiusura del fallimento*

- ❑ La previsione di insufficiente realizzo, art.118, 4 co.L.F.

Il tribunale con provvedimento da adottare prima dell'udienza di verifica crediti su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive di liquidazione, dispone di non farsi luogo al procedimento di ammissione al passivo, nei casi di



## *Gli altri casi di chiusura del fallimento*

- ❑ La previsione di insufficiente realizzo, art.118, 4 co.L.F.
  - ➔ mancanza di qualsiasi attivo da liquidare
  - ➔ mancanza di risorse da ripartire almeno in parte ai creditori concorrenti
  - nello stesso modo si procede quando la condizione di insufficiente realizzo si realizza dopo la verifica dello stato passivo



## *Ici e imu nel fallimento e nella liquidazione coatta a.*

*art.9, co.7. D.Lgs 23/2011 art.10, co.6, D.Lgs 504/1992*

- entro 90 giorni dalla nomina, il curatore e il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura
  
- entro **tre mesi** dalla data del **decreto di trasferimento** degli immobili sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura



## *Ici e imu nel fallimento e nella liquidazione coatta a.*

*art.9, D.Lgs 23/2011 art.10, co.6, D.Lgs 504/1992*

- nel caso in cui l'immobile non venga alienato dagli organi della procedura, l'obbligazione d'imposta maturata nel corso della procedura deve essere adempiuta dal fallito tornato in bonis tenuto sia alla denuncia sia al pagamento dei tributi relativi a tutto il periodo

*ex multis, Cass.sent.nn.8372-8371-8370-8369 del 27/04/2016*

*fi*

## ***Imu/tasi società di leasing***



## L'UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI

- *art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013*

### ➤ **la locazione finanziaria**



➤ nel leasing, il soggetto passivo è **il locatario**, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata\* dello stesso

\* **per durata del contratto**, si intende il periodo intercorrente dalla **data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore**, comprovata dal verbale di consegna



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

*art.9, 1 co., D.Lgs 23/2011*



- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

Tesi prospettata dalla società di leasing

- *art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013*
- *norma ricognitiva e di sistema*
- le istruzioni al modello dichiarativo, D.M. 30/10/2012



*diritto vivente*



➤ per “*durata del contratto*”, civilisticamente (art.1526 c.c.), si deve intendere quel lasso temporale intercorrente dalla stipula fino alla risoluzione e non oltre, perché dalla risoluzione, per la società di leasing sorgerà l’obbligo di restituire tutto quanto percepito nel corso del rapporto e di converso l’utente dovrà corrispondergli un equo compenso per l’uso del bene

(art.1526 c.c., contratto di vendita con riserva di proprietà)



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

*diritto vivente*



➤ in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, non trova applicazione, per questa situazione giuridica, il principio della *mora debitoris perpetuat obligationem*, come se il leasing traslativo fosse una mera locazione



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NEL FALLIMENTO

*art.72,72-quater, L.F.*

- qualsiasi contratto in corso di esecuzione alla data di dichiarazione di fallimento, rimane sospeso nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento
  
- il curatore deve valutare se subentrare nel contratto in luogo del fallito, oppure risolvere il vincolo



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NEL FALLIMENTO

*art.72,72-quater, L.F.*

- il concedente, può mettere in mora il curatore, chiedendo al giudice delegato l'assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni, al fine di costringere la procedura a sciogliere la riserva
- trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende sciolto



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NEL FALLIMENTO

*art.72 e 72-quater L.F.*

- In ipotesi di **fallimento dell'utilizzatore** ed in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, la soggettività passiva IMU compete, comunque, al concedente e ciò sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento, quand'anche l'immobile non gli fosse stato ancora restituito dalla curatela
- la procedura fallimentare, in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, non ha acquistato la soggettività passiva IMU



## LA LOCAZIONE FINANZIARIA NEL FALLIMENTO

### *l'ipotesi del contratto già risolto*

- l'art.72-quater riguarda solo il caso in cui il contratto di leasing sia pendente alla data della dichiarazione di fallimento, poiché non ha carattere sistematico
- nel caso di contratto già risolto antecedentemente al fallimento, quindi, trova applicazione l'art.1526 c.c.

*fi*

## ***Le impugnazioni***



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ L'opposizione allo stato passivo, *art. 98, L.F.*

➔ con l'opposizione, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili (ovvero i soli ad avere la legittimazione attiva) possono contestare

➤ che la propria istanza sia stata respinta per ragioni di inammissibilità o per motivi di merito

• per i casi di inammissibilità è possibile anche il rimedio della proposizione di istanza tardiva ex art.101 L.F.



## Le impugnazioni dello stato passivo

- ❑ L'opposizione allo stato passivo, *art. 98, L.F.*
  - che la propria istanza sia stata accolta solo parzialmente
  - che non sia stato riconosciuto il privilegio indicato
  - che l'istanza sia stata ammessa con riserva nei casi in cui era stata chiesta l'ammissione diretta
  - *ex multis, Cass.sent.n.15559 del 24/07/2015*



## Le impugnazioni dello stato passivo

- ❑ L'impugnazione dei crediti ammessi, *art. 98,3 co. L.F.*
  - ➔ con l'impugnazione, il curatore o uno dei creditori concorrenti, possono contestare uno o più dei crediti ammessi



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ La revocazione, *art. 98, L.F.*

➔ strumento di impugnazione di tipo straordinario, quindi, residuale rispetto alle altre impugnazioni

la revocazione è ammessa solo nei casi di

➤ falsità delle prove e dei documenti in forza dei quali il credito è stato ammesso o escluso dal passivo

➤ dolo di una delle parti



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ La revocazione, *art. 98, L.F.*

➤ errore di fatto

➤ scoperta di documenti

con il rimedio in esame potranno essere prodotti sia documenti precedentemente ignorati per causa non imputabile, sia documenti conosciuti, ma la cui produzione in giudizio non era possibile per ragioni non imputabili al ricorrente



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ Il procedimento, *art. 99, L.F.*

➔ forme, termini e contenuto

➤ ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale **entro trenta giorni** (termine perentorio, soggetto a sospensione feriale) **dalla comunicazione** di esecutività dello stato passivo

➤ in caso di revocazione dalla scoperta del vizio che legittima la proposizione del ricorso



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ Il procedimento, *art. 99, L.F.*

➔ forme, termini e contenuto

➤ ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale **entro un anno dal deposito dello stato passivo se non è avvenuta la comunicazione**



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ Il procedimento, *art. 99, L.F.*

➔ forme, termini e contenuto

➤ Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto

➤ Le parti resistenti devono costituirsi con il patrocinio di un avvocato almeno dieci giorni prima dell'udienza



## Le impugnazioni dello stato passivo

❑ Il procedimento, *art. 99, L.F.*

➔ forme, termini e contenuto

➤ la decisione con decreto motivato del Tribunale in composizione collegiale entro 60 giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente concesso per il deposito di memorie

➤ il decreto è, poi, comunicato dalla cancelleria alle parti

▪ non è appellabile ma solo ricorribile in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione o un anno dal deposito in mancanza di comunicazione



# *L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento*

Tribunale fallimentare

## **no iniziativa d'ufficio**

soggetti legittimati a richiedere il fallimento

- qualunque creditore che sarebbe legittimato a chiedere l'ammissione al passivo, mediante ricorso
- ✓ non è quindi necessario che il creditore si munito di un titolo esecutivo
- Il debitore stesso (autofallimento)
- Il p.m.



## *L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento*

Tribunale fallimentare

Istanza di fallimento tramite ricorso



l'istruttoria prefallimentare

convocazione delle parti

l'udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti



## La dichiarazione di fallimento

❑ L'impugnazione del decreto di rigetto della richiesta di fallimento (*art.22, L.F.*)

reclamo in c.a.

- del decreto motivato emesso dal Tribunale e comunicato alle parti
- entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, senza sospensione feriale dei termini



## La dichiarazione di fallimento

❑ L'impugnazione del decreto di rigetto della richiesta di fallimento (*art.22, L.F.*)

accoglimento del reclamo

- con l'accoglimento del reclamo, la corte d'appello rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinché proceda alla dichiarazione di fallimento
- se la corte d'appello rigetta il reclamo, deve provvedere sulle spese anche a prescindere da un'esplicita domanda



## *La dichiarazione di fallimento*

- ❑ non impugnabilità del decreto motivato di accoglimento del reclamo
  
- Impugnabilità del decreto motivato di rigetto del reclamo



## IL CURATORE - artt.36-37-38 L.F.

➤ Le azioni contro gli atti illegittimi e i comportamenti omissivi



RECLAMO

entro 8 giorni dal compimento dell'atto

entro 8 giorni dall'invio dell'intimazione ad adempiere

IL GIUDICE DELEGATO

decide, sentite le parti (no difesa tecnica) entro 15 giorni con

DECRETO MOTIVATO



## IL CURATORE - artt.36-37-38 L.F.

- Le azioni contro gli atti illegittimi e i comportamenti omissivi



DECRETO MOTIVATO

impugnabile entro 8 giorni dalla comunicazione

TRIBUNALE

decide entro 30 giorni, sentite le parti, con decreto non impugnabile

il giudice delegato ordina al curatore di adempiere

*fi*

***Il Comune nel concordato  
preventivo e nella  
liquidazione coatta  
amministrativa***



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ➤ NOTIFICHE NEL CONCORDATO PREVENTIVO



### LEGALE RAPPRESENTANTE

*presso la sede della società o presso il suo domicilio*

- Il commissario giudiziale, a differenza del curatore fallimentare
  - non ha la rappresentanza processuale e sostanziale del debitore
  - il debitore non perde, con la proposta di concordato, l'amministrazione dei suoi beni



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ Il concordato preventivo
- ❑ Il concordato preventivo con riserva, *d.l. n.83 del 22/06/2012*

### **domanda di concordato preventivo**

ricorso

dal deposito del ricorso presso il tribunale e dalla sua pub.sul r.i.

▪sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori

✓prevenire la disgregazione del patrimonio dell'imprenditore e garantire la *par condicio creditorum*

▪il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ Il concordato preventivo
- ❑ Il concordato preventivo con riserva, d.l. n.83 del 22/06/2012

### **domanda di concordato preventivo**

ricorso

- non si determina, salvo espressa autorizzazione, l'interruzione dei contratti pendenti (*art. 169-bis, come mod.d.l.n.83/2015*)



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ La domanda di concordato e la proposta

### **Il piano di concordato con continuità aziendale (e misto)**

*ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*

- Il principio della integrale ed immediata soddisfazione dei creditori prelatizi

*artt. 160 e 182-ter, 1 co.L.F. (mod.D.Lgs 169/2007)*

*diritto vivente*

- *è ammissibile e legittimo il pagamento parziale o anche dilazionato dei crediti tributari privilegiati*



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ Il concordato preventivo

valutazione **sull'ammissibilità della proposta** da parte del Tribunale, *artt.160- 161 e 162 L.F.*

**decreto** di ammissione della proposta

- fattibilità giuridica, compatibilità della proposta con le specifiche norme giuridiche
- fattibilità economica, concreta realizzabilità della proposta
- *inammissibilità della proposta (chiusura patologica del concordato)*



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ❑ Il concordato

#### **approvazione della proposta di concordato**

#### **l'adunanza dei creditori**

il giudice delegato presiede l'adunanza

- presenza necessaria del debitore
- creditori ammessi al voto (creditori chirografari e creditori privilegiati destinati ad un soddisfacimento non integrale)
- creditori legittimati a partecipare all'adunanza

approvazione del concordato con il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ❑ Il concordato

#### **Il giudizio di omologa** del concordato preventivo

- debitore
- commissario giudiziale
- creditori dissenzienti

Il sindacato del Tribunale sulla fattibilità del concordato

*Cass.S.U., sent.n. 12521 del 23/01/2013*

- fattibilità giuridica, compatibilità dell'esecuzione del concordato con le norme giuridiche e regolarità della procedura
- fattibilità economica, concreta realizzabilità del concordato



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ❑ Il concordato

#### **Il decreto di omologa** del concordato

- immediata **efficacia** dalla data di deposito in cancelleria

gli effetti dell'omologa

#### **esecuzione** del concordato preventivo

- vengono posti in essere gli atti di liquidazione, cessione di beni e gli altri atti e negozi necessari per adempiere agli impegni assunti dal debitore con il concordato
- effetto esdebitatorio



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ❑ Il concordato

**efficacia provvisoria** del decreto di omologa del concordato  
se impugnato con

- reclamo in c.a. entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del decreto
- entro e non oltre 90 giorni dal deposito in cancelleria
- ricorso in cass entro 30 giorni



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

### ❑ Il concordato

#### **la mancata omologa del concordato, art.180, L.F.**

- Il tribunale se respinge il concordato, su istanza di uno dei creditori o del pm dichiara il fallimento del debitore
  
- la mancata omologa così come il verificarsi di una delle cause di chiusura “patologica del concordato” determina il fallimento, ma in mancanza di potere officioso deve essere richiesto dai creditori o dal pm



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ La risoluzione del concordato per inadempimento, *art. 186 L.F.*
  - Il presupposto per l'azione di risoluzione è
    - l'inadempimento
    - il ritardo del debitore nell'adempimento dell'accordo
  - *legittimati sono i creditori*
  - *l'azione si propone con ricorso innanzi al tribunale che decide in composizione collegiale entro un anno dall'inadempimento*



## La posizione del Comune nelle altre p.c.

- ❑ Gli effetti della sentenza di risoluzione del concordato
  - i creditori e il pm possono presentare apposita istanza per la dichiarazione di fallimento del debitore
  - *cessa l'effetto esdebitativo del concordato e i crediti divengono esigibili nel loro originario ammontare*



## LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

- ❑ Dichiarazione dello stato di insolvenza
  - ➔ con ricorso su istanza di
    - creditori
    - autorità governativa che esercita la vigilanza sull'impresa
  
- ❑ sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
- ❑ provvedimento di liquidazione



## LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

❑ accertamento del passivo, *art. 209, L.F.*

➔ nomina del commissario liquidatore

➔ comunicazione ai creditori, entro 30 giorni dalla nomina dei crediti che risultano con indicazione della pec, *art.207 L.F.*

• entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze



## LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

❑ Domande dei creditori e dei terzi, *art. 208, L.F.*

➔ i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione presentano l'istanza (no ricorso) per il riconoscimento dei propri crediti entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in G.U., comunicando anche il loro indirizzo pec

▪ L'elenco dei crediti ammessi e di quelli respinti deve essere depositato entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione in cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede legale



## LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

❑ Domande dei creditori e dei terzi, *art. 208, L.F.*

→ la proposizione delle domande tardive, nonché delle impugnazioni seguono le regole proprie del fallimento disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore

•le domande tardive devono essere presentate entro un anno dal deposito dello stato passivo



## LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- ❑ L.n.3 del 27/01/2012, come mod.L 221 del 17/12/2012

### *presupposto soggettivo*

- tutti i soggetti non fallibili, imprenditori agricoli, enti non commerciali e consumatori

### *presupposto oggettivo*

- la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente



## LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

❑ L.n.3 del 27/01/2012, come mod.L 221 del 17/12/2012

→ l'accordo del debitore

→ il piano del consumatore

→ la liquidazione del patrimonio, *art.14-ter*



## LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- ❑ L.n.3 del 27/01/2012, come mod.L 221 del 17/12/2012

la proposta di accordo del debitore

falcidia dei crediti privilegiati sino ad un massimo del 60%

Tribunale

fissazione udienza e comunicazione ai creditori, *art.10*

i creditori devono comunicare la propria decisione sulla proposta, *art.11*

in mancanza di comunicazione , la proposta si intende accettata



## LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- ❑ L.n.3 del 27/01/2012, come mod.L 221 del 17/12/2012

la proposta di accordo del debitore

Tribunale

ai fini dell'omologa è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti

omologa dell'accordo da parte del Tribunale



## LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- ❑ L.n.3 del 27/01/2012, come mod.L 221 del 17/12/2012

### Il piano del consumatore

debitore qualificato che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

prescinde da qualsiasi votazione ed è soggetto solo all'omologazione del Tribunale se legittimo e conveniente

*fi*

***La notifica alle persone  
giuridiche***



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

- ❑ La disciplina applicabile è esclusivamente quella contenuta



nell'art.145 c.p.c.

- art.149 c.p.c. – L. 890/1982
- art.149-bis c.p.c.
- negli artt.2193 e seg.c.c.



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

➤ **art. 145. c.p.c.**

1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue **nella loro sede\***, **mediante consegna di copia dell'atto**
  - al rappresentante legale
  - alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa
  - al portiere dello stabile in cui è la sede



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

### **I soggetti legittimati a ricevere l'atto**

- Il rappresentante legale della società
- o la persona incaricata di ricevere le notificazioni

### **▪in mancanza**

- la persona addetta alla sede
- o il portiere

Il diritto vivente esclude, invece, la possibilità di procedere alla notificazione presso la sede dell'ente, mediante consegna della copia ad altri inquilini o condomini del medesimo edificio



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

➤ *art. 145. c.p.c.*

1. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

Solo se la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti , può essere effettuata

➤ *ex art.140 c.p.c.* al legale rappresentante

➤ *ex art.143 c.p.c.* al legale rappresentante

▪ no alla sede

▪ *ex multis, Cass.sent.6622 del 14/03/2017; Cass.sent.2232 del 30/01/2017; Cass.sent.n.11936 del 10/06/2016; Cass.sent.9394 del10/05/2016*



## LE NOTIFICHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

carattere sussidiario dell'art.145, 3 co.c.p.c.

- è affetta da nullità la notifica effettuata al legale rappresentante ex art.140 o 143 c.p.c. senza prima aver espletato le attività di cui al 1 co. art.145 c.p.c.

notifica **solo** al legale rappresentante

- la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già' all'ente



## CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE



### **estinzione della società, art.2495 c.c.\***

\* 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. **Ferma restando l'estinzione della società**, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società

▪ così come mod.dall'art.4,co.1, D.Lgs n.6 del 17/01/2003, con dec.dal 01/01/2004



## ESTINZIONE DELLE SOCIETA'

Corte di Cass.S.U. sent.nn.4060,4061,4062 del 22/02/2010



➤ la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, successivamente al 1° gennaio 2004, determina l'estinzione dell'ente, **indipendentemente** dalla definizione di tutti i rapporti giuridici a esso facenti capo e dall'esistenza di crediti non soddisfatti

➤ la notifica degli atti tributari alle società cancellate dal registro delle imprese è, pertanto, **inesistente**



# CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

INTERVENTO NOMOFILATTICO DELLA CASSAZIONE

CORTE DI CASS.S.U.SENT.NN.6070-6071-6072 DEL 12/03/2013

❖ *la questione di massima di particolare importanza, ex art.374 c.p.c.*



▪ conseguenze sui rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta e non definiti

➤ debiti della società

➤ residui attivi e sopravvenienze



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

☐ CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL 12/03/2013

→ “...un fenomeno di tipo successorio, sia pure *sui generis*, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente società, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali....”



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

❑ CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL 12/03/2013



“...le obbligazioni, quindi, si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente *societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali...”

  
*Cass.ord.n.15471 del 20/07/2016*



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### □ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

→ nelle società in nome collettivo e nella società semplice

▪ amministratore, legale rappresentante

▪ nella fase di liquidazione, la rappresentanza della società è attribuita al liquidatore

*art.2310 c.c.*



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI



nelle società in nome collettivo e nella società semplice

▪ l'ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali

✓ responsabilità “diretta” dell' ex socio (con tutto il loro patrimonio)

✓ I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l' escussione del patrimonio sociale.



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI



nelle società in nome collettivo e nella società semplice

▪ l'ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali

✓ non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ❑ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società in accomandita semplice

*art.2313 c.c.*

▪L' amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci **accomandatari**

*art.2320 c.c.*

▪I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società in accomandita semplice

art.2313 c.c.

- i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, previa escussione del patrimonio della società
- i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### □ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

➔ nelle società in accomandita semplice

▪ l'ex socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta

▪ l'ex socio accomandante risponde limitatamente a quanto percepito in sede di liquidazione



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

➔ nelle società di capitali (s.p.a. - s.r.l.)

*art.2325 c.c.*

▪ nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

*art.2462 c.c.*

▪ nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

*artt.2511-2518 c.c.*

▪ nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

➔ nelle società di capitali (s.p.a. - s.r.l.)

▪ l'ex socio risponde fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione

▪ l'ex socio risponde, quindi, nei limiti delle somme ricevute o del valore dei beni assegnati



# CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

## ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

➔ nelle società in accomandita per azioni

*art.2452 c.c.*

▪ i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

▪ i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

### ☐ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

➔ i soci sono sempre coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione



fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità ...

*cass.sent.n.9094 del 07/04/2017*



## CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI

☐ CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL 12/03/2013

➤ *principi di diritto*

➔ si trasferiscono ai soci, **in regime di contitolarità o comunione indivisa**, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, non assegnati ai soci (*residui non liquidati – sopravvenienze*)



## LA FICTIO JURIS DELL'ART.2495 C.C.

➤ *art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014)*



✓ **Ai soli fini** della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, **l'estinzione della società** di cui all'articolo 2495 del codice civile **ha effetto trascorsi cinque anni** dalla **richiesta di cancellazione** del Registro delle imprese



## AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA FICTIO JURIS

❑ *Corte di Cass.sent.n.6743 del 02/04/2015*

➤ *no natura procedimentale-no efficacia retroattiva*



“la disposizione si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società (di persone e di capitali) dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente”

• *Cass.ord.n.15471 del 20/07/2016*

*fi*

***La rilevanza processuale  
dei vizi di notifica***



## La notificazione come condizione di efficacia degli atti impositivi

- La notificazione è il procedimento di **“legale conoscenza”** degli atti  

- la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria
- la notifica non attiene, quindi, alla validità dell'atto bensì alla sua efficacia

*✓ Corte di Cass.sez.trib.ord.n.23174 del 14/11/2016; Corte di Cass.sez.trib.ord.n.917 del 20/01/2016;  
Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.11993 del 10/06/2015;  
Corte di Cass.sez.trib.sent.n.9246 del 07/05/2015*



## La notificazione come condizione di efficacia degli atti impositivi



- il vizio di **nullità/inesistenza** della notifica è del tutto irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto entro il termine di decadenza concesso all'Ente per adottare e notificare l'atto
- la nullità/inesistenza della notificazione non determina, quindi, automaticamente l'inesistenza dell'atto quando ne risulti provata l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente attraverso l'impugnazione dell'atto



## La notificazione come condizione di efficacia degli atti impositivi

l'impugnazione dell'atto successivo **non** sana i vizi di notifica dell'atto presupposto

➤ l'omissione o irrituale notificazione di un atto presupposto costituisce **vizio procedurale che comporta la nullità “derivata” dell'atto consequenziale** (pur se ritualmente notificato)

➤ ex plurimis: **Corte di cass. sez. civ. sent., 9246 del 07/05/2015**; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 2197 del 06/02/2015; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 13316 del 17/06/2011; Corte di cass.sez.trib.sent.n.13082 del 15/06/2011; Corte di cass.,S. U. sent.n.16412 del 25/07/2007; Corte di cass., S.U. sent.n.5791 del 04/03/2008



## La notificazione come condizione di efficacia degli atti impositivi

Il contribuente **potrà**

ex art.19, D.Lgs 546/1992

- impugnare, comunque, l'atto, **pur se irritualmente notificato**
- impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli eccependo la nullità "derivata" dello stesso
- ✓ in questo caso il Giudice dovrà limitarsi a verificare la ritualità o meno della notifica dell'atto presupposto

*Cass.n.6887 del 08/04/2016; Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015*



## La notificazione come condizione di efficacia degli atti impositivi

Il contribuente potrà

ex art.19, D.Lgs 546/1992

- impugnare l'atto consequenziale e contestare nel merito la pretesa



Corte di Cass.S.U. Sent.02/10/2015, n.19704

Corte di Cass.S.U. Sent.02/10/2015, n.19704

➤“...indubbiamente la natura recettizia degli atti tributari **rende inapplicabile l'istituto della "piena conoscenza" ai fini del decorso del termine di impugnazione**, essendo l'inammissibilita' dell'utilizzo di strumenti alternativi al fine di provocare aliunde l'effetto di conoscenza una delle piu' rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell'atto...”



**Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704**

Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704

- onde l'omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella specie l'atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e **impedisce che l'atto diventi inoppugnabile**, con pregiudizio per la stabilita' dei relativi effetti
- ferma restando **la facoltà** ma **non l'onere** del contribuente di impugnare l'atto invalidamente notificato del quale abbia avuto l'effettiva conoscenza



## La notifica a mezzo pec ex art.149-bis cpc

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI TRIBUTARI SOSTANZIALI*

➤ *ART.149-BIS C.P.C.*

➤ *art.26, D.P.R. n.602/1973*

➤ *D.Lgs 07/03/2005, n.82 (CAD)*

➤ *art.48, 2 co.*

“La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”

Cass.sez.civ.sent.15035 del 21/07/2016



## La notifica a mezzo pec ex art.149-bis cpc

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI SOSTANZIALI*

➤ art. 149-Bis c.p.c.

*“Notificazione a mezzo posta elettronica”*

➤ Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

✓ *così modificato dall'art. 16, co. 2, D.L. 18.10.2012, n. 179*

✓ *d.m. n.44 del 21/02/2011, così come mod.dal D.M. n.48 del 03/04/2013*



## La notifica a mezzo pec ex art.149-bis cpc

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI SOSTANZIALI*

➤ art. 149-Bis c.p.c.

*Notificazione a mezzo posta elettronica*

➤ Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni\*.

✓ *così modificato dall'art. 16, comma 2, D.L. 18.10.2012, n. 179*



## La notifica a mezzo pec ex art.149-bis cpc

### *L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI SOSTANZIALI*

➤ art. 149-Bis c.p.c.

*Notificazione a mezzo posta elettronica*

✓ art.21, co.2, (CAD)

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale...ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile....



## La notifica a mezzo pec ex art.149-bis cpc

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI SOSTANZIALI*

➤ art. 149-Bis c.p.c.

*Notificazione a mezzo posta elettronica*

➤ La notifica **si intende perfezionata** nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario

✓ *così modificato dall'art. 16, comma 2, D.L. 18.10.2012, n. 179*



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

▪ art.60\*, D.P.R. n.600 del 29/09/1973, come mod.dall'art.7-quater, commi 6- e 8, D.L. 193/2016, conv.L.225 del 01/12/2016



a decorrere dal 1 luglio 2017

gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possono essere notificati direttamente a mezzo pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi pec (INI-PEC\*) con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 /02/2005, n. 68



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*



\*In deroga all'articolo 149-bis cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste



## Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

### *L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI SOSTANZIALI*

➤ \*D.L. 185/2008, L.n.2 del 28/01/2009

➤ D.L. 179/2012, L.n. 221 del 17/12/2012

✓ il legislatore ha introdotto per le imprese in forma societaria, i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni l'obbligo di dotarsi di apposito indirizzo di posta elettronica certificata

➤ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013

✓ è stato creato l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), in attuazione dell'art.6-bis del CAD



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

il perfezionamento della notifica



La notifica si considera comunque perfezionata

- per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio
- per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'Ente locale



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Il procedimento



- se la casella di posta elettronica risulta satura
  - l'ufficio deve effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio
  - se anche a seguito del secondo invio la casella risulta satura la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa
  - e successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Il procedimento



- se la casella di posta elettronica risulta non valida o non attiva
  - la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa
  - e successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Il procedimento



➤ se la casella di posta elettronica risulta satura, non valida o non attiva

▪ L'Ente locale è tenuto, altresì, a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

il perfezionamento della notifica



la notifica si ha comunque per eseguita nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa (*conoscenza legale*)



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC



la notifica può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo pec di cui sono intestatari, ovvero a quello del difensore abilitato ex art.12, co.3, D.Lgs 546/1992, del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 225/2016.



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC



L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini della notifica, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'Ente attesta la ricezione della richiesta



## La notifica “diretta” a mezzo pec

*L'USO DELLA PEC NELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI*

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC



se la casella risulta satura ovvero non valida o non attiva, la notifica non si perfeziona e l'Ente locale è tenuto a procedere alla notificazione dell'atto ex artt.137 e seg.c.p.c. (con esclusione dell'art.149-bis c.p.c.) ovvero a mezzo della posta ordinaria con A.r..



## La notifica “diretta” a mezzo posta

“disciplina delle modalità di espletamento del servizio postale universale da parte di Poste Italiane”

- **D.M. 01/10/2008**, decreto del ministero dello sviluppo economico del 1 ottobre 2008, intitolato *“Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”*
- *Cass.sent.n.3324 del 08/02/2017; Cass.ord.n.26242 del 19/12/2016; Cass.S.U.sent.1978 del 28/09/2016; Cass.sent.16157 del 03/08/2016*



## La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

➤ l’attività complessivamente svolta dall’Agente postale sia quella espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che quella presupposta, come l’accertamento della qualità del consegnatario dell’atto in relazione alla previsione di cui agli artt.20 e 26 del D.M. 01/10/2008 cit. è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli artt.2699 e 2700 C.C. attesa la natura di atto pubblico spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso



## La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta



al fine, quindi, di contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento, quanto al luogo di notificazione, alla estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare o alla intelligibilità della firma, è, dunque, necessario proporre la querela di falso ex artt.221 e seg.c.p.c.

▪ *ex multis, Cass.sent.n.16488 del 05/08/2016; Cass.sent.n.13981 del 08/072016*



## La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

→ la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza giuridica della notifica

➤ le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta di cui alla L.n.890/1982, **non prevedono il perfezionamento della notifica a seguito di “compiuta giacenza”**



## La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta



nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per avvenuta esclusivamente:

- con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario dell’atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo;
- ovvero, con l’attestazione e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento del solo agente postale, quale incaricato di un pubblico servizio, nei soli casi di rifiuto alla sottoscrizione ovvero di rifiuto dell’atto da parte del destinatario o di uno dei soggetti abilitati



## La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

→ nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per avvenuta esclusivamente:

➤ con il ritiro dell’atto preso l’ufficio postale da parte del destinatario o altro soggetto dallo stesso espressamente delegato; in tale caso, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso o dal ritiro se precedente

▪ *Corte di Cass.sent.n.717 del 13/01/2017*

▪ *Corte di Cass.ord.n.2047 del 02/02/2016*



## Il momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta

la scissione del momento perfezionativo della notifica a mezzo posta, il

*dies a quo*

*diritto vivente*

→ per il notificante

▪ spedizione

→ per il destinatario

▪ dal ricevimento

• *Cass.sernt.n. 5128 del 28/02/2017; Cass.sent.n.26514 del 21/12/2016*

*fi*

***Gli avvisi di accertamento  
nelle successioni mortis  
causa***



## LA RESPONSABILITA' DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS

La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del *de cuius*



➤ No responsabilità solidale

➤ Si responsabilità pro quota

▪ *Corte di Cass.sent.n.18451 del 21/09/2016*

▪ *Corte di Cass.sent.nn.22428 e 22426 del 24/10/2014;Corte di Cass.sent.n.780 del 14/01/2011*



## LA RESPONSABILITA' DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS

La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del *de cuius*



- in mancanza di norme speciali che vi derogano, deve essere applicata la regola civilistica della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 c.c.
- non è affatto applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R.29/09/1973, n. 600, art.65 perché prevista per i debiti contratti dal *de cuius* relativamente al mancato pagamento delle i.r.
- NO ANALOGIA LEGIS



# LE SUCCESSIONI: IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

## ☐ LE MODALITA' DI NOTIFICA



### ▪ 65, D.P.R.600/1973

➤notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del *de cuius*, in mancanza di specifica comunicazione effettuata dagli eredi al Comune

➤notifica personale agli eredi all'indirizzo dagli stessi indicato se è stata effettuata la comunicazione, pena l'inesistenza della notifica

•*Cass.sent.1507 del 27/01/2016; Cass.ord.917 del 20/01/2016; Cass.ord.23416 del 16/11/2016; Cass.sent.927284 del 22/12/2014*



## LE SUCCESSIONI: IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

### ☐ *LE MODALITA' DI NOTIFICA*

- *65, D.P.R.600/1973*



l'atto impositivo intestato al de cuius puo' essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte le proprie generalita' ed il proprio domicilio fiscale.



# LE SUCCESSIONI: IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

## ☐ LE MODALITA' DI NOTIFICA

- 65, D.P.R.600/1973



Diversamente si ha la nullità insanabile dell'atto poiché il vizio incide sulla struttura del rapporto tributario, il quale non e' evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non piu' esistente

•*ex multis, Cass.sent.1507 del 27/01/2016; Cass.ord.917 del 20/01/2016; Cass.ord.23416 del 16/11/2016*



## LE SUCCESSIONI: APERTURA DELLA SUCCESSIONE

**apertura della successione**, *art.456 c.c.*



al momento della morte, nell'ultimo domicilio (art.43 c.c.)\* *del de cuius*

*rapporto giuridico tra la persona e il luogo che essa ha scelto come centro delle proprie relazioni e dei propri interessi*



**apertura della successione**



**vocazione ereditaria**

*(testamentaria o legittima, art.457 c.c.)*



**delazione**

*(messa a disposizione dell'eredità)*



**chiamati all'eredità**



## LE SUCCESSIONI: LA DELAZIONE

### CHIAMATO ALL'EREDITÀ

### *jus delationis*



accettare l'eredità

*qualità di erede\**

*acquisto dell'eredità, art.459 c.c.*



rinunciare all'eredità

*\* la delazione, infatti, rappresenta solo il presupposto per l'acquisto della qualità di erede e dell'eredità che si realizzano esclusivamente con l'accettazione*



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE



### ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

il diritto di accettare o rinunciare all'eredità si prescrive in **dieci anni** decorrenti dal momento dell'apertura della successione (*ex art.2935 c.c.*), ovvero, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione *art.480 c.c.*



### efficacia retroattiva

l'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione *art.459 c.c.*



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

### ➤ ACCETTAZIONE ESPRESSA, *art.475 c.c.*

- negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata tramite un rappresentante legale o volontario)
- unilaterale
  
- non recettizio
  
- formale, forma scritta *ad substantiam* (atto pubblico o scrittura privata)



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



### ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



accettazione pura e semplice, *art.470 c.c.*

- *l'erede succede sia nell'attivo che nel passivo e **si determina la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell'erede.** Egli è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se questi superano l'attivo ereditario*



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



### ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



accettazione con beneficio di inventario, *art.470 c.c.*

- colui che accetta con beneficio d'inventario è **erede**, con la differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, per cui egli conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius ma **non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius**  
***ultra vires hereditatis***



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



### ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



accettazione con beneficio di inventario, *art.470 c.c.*

- va fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione e va inserita nel registro delle successioni tenuto dal medesimo Tribunale



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'



### ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

#### ➤ **ACCETTAZIONE TACITA**, art.476 c.c.

- si determina quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (*facta concludentia*)

*accertamento in fatto*

- *ex multis, Cass.sent.n.1183 del 18/01/2017; Cass.sent.n.22017 del 13/09/2016*



## LE SUCCESSIONI: LA VACATIO

### ATTI CHE NON COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

✓ *ART.460 C.C.*

➤ la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, perché si configurano come **atti di mero adempimento di obblighi fiscali**, finalizzati anche alla integrità e conservazione del patrimonio ereditario

*ex multis, Cass.n.22017 del 31/10/2016*



### ❑ ATTI CHE NON COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

✓ ART.460 C.C.

➤ la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione

➤ l'azione di spoglio intentata dal chiamato nei confronti di colui che, alla morte del *de cuius*, detenendo cose appartenenti all'eredità per ragioni di servizio o ospitalità, ne abbia rifiutato la restituzione



## LE SUCCESSIONI: LA VACATIO

### ❑ **ATTI CHE COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'**

✓ *ART.460 C.C.*

➤ la contestazione dell'avviso di accertamento di maggior valore relativo all'imposta di successione o anche il concordato con l'amministrazione finanziaria, sono atti e comportamenti che determinano l'accettazione dell'eredità

*ex multis, Cass.n.22017 del 31/10/2016*



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

### ❑ ATTI CHE COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

#### ✓ DIRITTO VIVENTE

➤ gli atti di disposizione di beni ereditari, quali l'alienazione, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia

➤ la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, *ex multis*,  
*Cass.sez.civ.n.11823 del 08/06/2015*

➤ l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto stipulato  
dal *de cuius*



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

### **ATTI CHE COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'**

✓ *DIRITTO VIVENTE*

➤ il pagamento dei debiti del *de cuius* eseguito con denaro dell'eredità



## LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

### ❑ LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE

➤ *Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni a decorrere dall'apertura della successione, art.480 c.c.*



➤ *fissazione giudiziale di un termine per l'accettazione, art.481c.c.*

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare



# LE SUCCESSIONI: L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

## *DIRITTO VIVENTE*

in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (elemento costitutivo della pretesa)



## LE SUCCESSIONI: *L'ACTIO INTERROGATORIA*

❑ *L'ACTIO INTERROGATORIA*, ART.481 C.C.

➤ azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di decadenza, entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare

➤ *l'actio interrogatoria* può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, in particolare da

• *i creditori che abbiano diritti verso l'eredità*

➤ *l'actio interrogatoria* può essere esperita solo nei confronti del chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari



## LE SUCCESSIONI: L'EREDITA' GIACENTE

☐ *L'EREDITA' GIACENTE, 528 E SEG.C.C.*



**si determina con la nomina di un curatore dell'eredità**



su istanza \* rivolta al Tribunale \* da parte di chi vi abbia interesse o d'ufficio (chiamati, creditori, legatari)

➤ quando il chiamato non ha accettato l'eredità

➤ quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari

\* *proposta con ricorso o anche con dichiarazione orale*

\* *la competenza è del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il quale provvede con decreto motivato, iscritto nel registro delle successioni*



## LE SUCCESSIONI: L'EREDITA' GIACENTE

☐ *L'EREDITA' GIACENTE, 528 E SEG.C.C.*

➔ **si determina con la nomina di un curatore dell'eredità**

➔ il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni

➔ la nomina del curatore comporta che il chiamato non possa più esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui all'art.460 c.c.



### ☐ *IL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE, 528-529 E 530 E SEG.C.C.*



### obblighi e poteri del curatore

- amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell'autorità giudiziaria che lo ha nominato
- redazione dell'inventario
- legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti verso i beni amministrati
- **pagamento dei debiti ereditari, art.530 c.c.**
- può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa autorizzazione



## LE SUCCESSIONI: L'EREDITA' GIACENTE



### IL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE



- non è soggetto passivo ICI/IMU/TASI ma è un rappresentante *ex lege* (*in incertam personam*) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere l'erede



## LE SUCCESSIONI: LA RINUNCIA ALL'EREDITA'

### ❑ *LA RINUNCIA ALL'EREDITA'*, ART.519 C.C.

#### **forma solenne**



- dichiarazione resa davanti al notaio
- dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione



inserimento nel registro delle successioni



## LE SUCCESSIONI: LA RINUNCIA ALL'EREDITA'

### ☐ LA RINUNCIA ALL'EREDITA'

➤ gli effetti in relazione al rinunciante

➔ la rinuncia all'eredità se ritualmente presentata *ex art.519 c.c.* rende il soggetto rinunziante come mai chiamato all'eredità

➔ il chiamato all'eredità che abbia rinunciato all'eredità, ancorché a distanza di anni dall'apertura della successione, non è tenuto al pagamento dei debiti tributari del proprio dante causa, incombendo sull'Ente impositore, eventualmente, la prova che vi era stata tacita accettazione



## LE SUCCESSIONI: LA REVOCA DELLA RINUNCIA

### □ LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL'EREDITA'



a differenza dell'accettazione, la rinuncia può essere revocata

➤ quando il diritto di accettarla non sia prescritto nei confronti del rinunciante (*artt. 480-481 c.c.*)

➤ l'eredità non sia stata già acquistata da altro chiamato (o per accettazione precedente alla rinuncia o per accrescimento della quota rifiutata)

▪ senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità

## **Grazie per l'attenzione**

**Maria Suppa**

***(Avvocato Tributarista - Patrocinante in  
Cassazione - Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)***

**I materiali saranno disponibili su:  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube